

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|--------------------------|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente |
| (NA) SANTAGATA DE CASTRO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) FEDERICO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) PORZIO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) GIGLIO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 07/04/2020

FATTO

La fattispecie oggetto di disamina riguarda un contratto di finanziamento mediante cessione di quote dello stipendio stipulato in data 7/1/2015, estinto anticipatamente previa emissione di un conteggio estintivo rilasciato dall'intermediario convenuto in data 19/2/2019.

Con nota di reclamo, il ricorrente chiedeva il rimborso della quota parte non goduta delle commissioni a seguito dell'anticipata estinzione e, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si è rivolto con rappresentante volontario all'Arbitro per ottenere dalla convenuta il rimborso delle seguenti somme: euro 1.775,29 per rimborso interessi; euro 3.008,60 per rimborso commissioni, di cui euro 206,58 per commissioni di estinzione; oltre interessi e spese di assistenza tecnica.

L'intermediario, nell'opporsi alle pretese del cliente, eccepisce, in via preliminare, per quanto riguarda gli interessi, che "la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante, vale a dire l'ammortamento alla francese non comporta violazione dell'art. 1283 cc, giacché gli interessi di periodo vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso" e pertanto chiede di rigettare la richiesta di restituzione degli interessi corrispettivi;

chiede poi di rigettare la richiesta di restituzione di ulteriori somme a titolo di commissioni di gestione, tenuto conto di quanto rimborsato dalla banca pari ad € 50,64;



di rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di attivazione, per la loro natura up front;

di rigettare la richiesta di restituzione della commissione di intermediazione in quanto l'intermediario ha conferito al mediatore la procura per la sottoscrizione dei contratti relativi ai prodotti finanziari esclusivamente per facilitare il loro collocamento, senza che tale rappresentanza possa in alcun modo compromettere l'indipendenza del mediatore; peraltro al cliente è stata consegnata la prevista documentazione precontrattuale e l'incarico conferito contiene una dettagliata informativa circa l'oggetto, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le modalità di pagamento;

di rigettare la richiesta di rimborso delle spese di istruttoria per la loro natura up front;

di rigettare la richiesta di corresponsione delle spese legali per il carattere seriale delle controversie della specie.

in via subordinata:

nella ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, a circoscrivere l'importo a quello offerto al ricorrente e dallo stesso rifiutato, pari ad € 14,95;

in via di ulteriore subordinata:

nella ipotesi in cui la banca dovesse versare somme ulteriori e diverse da quelle offerte, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni pari ad € 50,64.

Con repliche il ricorrente conferma quanto contenuto nel ricorso, ribadendo il riferimento alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 settembre 2019.

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota delle commissioni non maturate, nonché la restituzione degli interessi secondo il criterio pro rata temporis a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, mediante cessione del quinto dello stipendio.

La parte chiede altresì la corresponsione dei diritti di estinzione, degli interessi legali e delle spese di presentazione del ricorso.

Il ricorrente produce la documentazione contrattuale relativa al finanziamento.

Preliminarmente, con riguardo alla richiesta di corresponsione degli interessi non maturati, si evidenzia che il ricorrente ne chiede il rimborso secondo il criterio pro rata temporis.

Ebbene, la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento "alla francese" è normalmente riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto nella decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento: "appare, infatti, infondata la richiesta di rimborso della ricorrente relativa agli interessi contrattuali in applicazione del metodo lineare pro rata temporis, considerato che il quantum da ristorare in ordine alla sorte interessi, in caso di estinzione anticipata, è la risultante della scansione temporale delle rate del piano di ammortamento e, nello specifico, del residuo da corrispondere a titolo di interessi al momento di tale estinzione, trattandosi di un piano cosiddetto «alla francese» a rate costanti. In tale tipologia di piano la componente interessi (come peraltro quella per capitale) di ogni singola rata non ha un'incidenza «lineare» nello sviluppo del piano, ma decrescente nel tempo al contrario di quella per capitali, che invece aumenta".

In questo senso si è pronunciato il Collegio di Napoli con le decisioni n. 14825/2019 e n. 14322/2019 affermando che: "Quanto, poi, alla domanda di restituzione degli interessi ancora da maturarsi sul finanziamento secondo il criterio pro rata temporis, il Collegio



osserva che essi sono stati correttamente calcolati ed abbuonati nel conteggio estintivo secondo il metodo di ammortamento alla francese che caratterizza il prestito.”

Il Collegio dunque rigetta la domanda relativa al rimborso degli interessi.

In merito ai costi istantanei, occorre dire che nella sentenza dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia europea ha affermato che “l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/4/2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori ... deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, compresi quindi quelli non dipendenti dalla durata del contratto.

A tale dictum si è conformato il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 26525/2019, enucleando il seguente articolato principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Quanto al metodo di calcolo dei costi up front il Collegio si è così espresso:

“Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Questo Collegio, aderisce al criterio enucleato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 c.c.).

Rileva il Collegio, dopo aver esaminato il contratto in atti che, secondo i consolidati orientamenti dei Collegi, le voci di costo “spese di istruttoria”, “commissione di attivazione” e “costi di intermediazione” sono da considerarsi up front (quanto a quest'ultima voce di costo, il Collegio osserva, per un verso, la presenza in contratto di un agente in attività finanziaria e, per altro verso, che la retrocessione di tale voce discende dagli orientamenti più recenti condivisi tra tutti i Collegi).

La “commissione di gestione” è da considerarsi recurring.

Posto che l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta in corrispondenza della 48^a rata di rimborso, sulla base del conteggio estintivo datato 19/2/2019, reputa quindi il Collegio di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” per gli importi appresso indicati:

euro 175,34 per spese di istruttoria; euro 197,78 per commissione di attivazione; euro 1.450,38 per commissione di intermediazione, importi calcolati “in proporzione alla quota



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

degli interessi” tenuto conto che il TAN contrattuale è pari al 6,00%, con percentuale di calcolo pari al 38,96%.

Quanto ai diritti di estinzione, il Collegio di coordinamento, con decisione n. 5909 del 2020, ha enunciato il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”

Il ricorrente, nel caso di specie, non ha assolto a questo specifico onere di allegazione, avendo oltre tutto rivendicato un importo (euro 206,58) che non corrisponde a quanto trattenuto in conteggio estintivo (euro 172,19, 1% del capitale residuo da rimborsare). Nulla a tale titolo deve quindi essere attribuito al cliente.

Quanto al rimborso relativo alle commissioni di gestione, l’intermediario specifica che, da un esame del piano di ammortamento allegato alle controdeduzioni, si evince agevolmente che l’importo che rimborsato al cedente, a titolo di oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, è pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell’ultima rata pagata dal cliente, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS e che l’adozione di tale sistema di calcolo è stata chiaramente specificata in calce al suddetto piano, sottoscritto per presa visione dal cliente in sede di stipula del contratto.

Anche alla luce delle recenti e condivise posizioni dei Collegi ABF il Collegio reputa “valido” il diverso criterio contrattuale previsto per la restituzione delle commissioni di gestione e quindi il rimborso avvenuto in sede di conteggio è da ritenersi soddisfacente, in conformità a quanto ab initio convenuto tra le parti, per cui nulla a tale titolo è ancora dovuto.

Il carattere seriale della questione esaminata comporta il rigetto della domanda di ristoro delle spese di assistenza tecnica.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.823,50, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO